

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2869</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, PAVONE, COCCO MARIA, ALIVERTI, BARBI, BERNARDI, BOFFARDI INES, BOVA, BUBBICO, BUZZI, CAROLI, CASTELLUCCI, COSTAMAGNA, ERMINERO, FIORET, FORLANI, LA LOGGIA, MATTEINI, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, MICHELI PIETRO, OLIVI, PICCINELLI, RADI, SGARLATA, TANTALO, URSO GIACINTO**

*Presentata il 23 marzo 1974*

### Disciplina organica dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alle importanti riforme, che per primarie esigenze sociali ed economiche richiamano da tempo l'attenzione dei pubblici poteri e corrispondono alla viva attesa di larghi strati del popolo italiano, occorre associarne un'altra, che parimenti importante, pur se sfugge all'attenzione della generalità dei cittadini, può essere rapidamente attuata perché non comporta nuovi oneri per l'erario.

La riforma della legge n. 860 del 1956, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane — da tempo auspicata dalle categorie interessate e già riconosciuta necessaria ed urgente per due legislature anche dal Governo — se verrà effettuata anche, e soprattutto allo scopo di potenziare al massimo il benemerito settore dell'artigianato, consentirà di disporre di uno strumento pienamente idoneo per la soluzione di fondo ed organica di problemi nazionali e regionali che si trascinano anche

essi da anni, nonostante l'avvenuta attuazione di forme di programmazione ad alto livello, scientifico e tecnologico, con ingenti somme per investimenti aziendali.

Agli obiettivi della piena occupazione e della eliminazione di squilibri nello sviluppo sociale ed economico, l'artigianato veramente moderno può validamente concorrere con la fabbricazione di beni e prestazione di servizi ad ampia diversificazione e distribuzione territoriale, con l'incremento costante della esportazione di tipici e ricercati prodotti di alta qualità fabbricati in numerose zone del paese, con l'insegnamento dei mestieri e con l'addestramento pratico per l'esercizio di attività produttive di natura industriale con la più ampia diffusione territoriale. Tutto ciò è possibile con aziende artigiane, sia pur di minime dimensioni, ma modernamente attrezzate e tecnicamente assistite, cioè col lavoro autonomo del settore industriale, quindi col lavoro

artigiano che non sia più rigidamente circoscritto (quanto al numero degli addetti collaboratori del lavoratore manuale titolare dell'impresa) entro ristretti limiti dimensionali aziendali imposti per legge, in pieno contrasto con la obiettiva e quotidiana realtà in continua evoluzione.

Può validissimamente concorrervi in quanto l'artigianato è iniziativa spontanea di modesti lavoratori-imprenditori che, mentre rappresentano il vivaio perenne ed insostituibile della piccola industria, mobilitano, per naturale vocazione, risparmi ed energie familiari, con tradizionale e naturale distribuzione dei rischi di impresa così capillare da escludere assolutamente, nella globalità numerica, che avverse congiunture della più varia natura possano trasformarsi in quelle drammatiche forme di adeguamento alle vicende congiunturali, nazionali e internazionali, che per medie e grandi imprese sono di tale pericolosità concentrata da rendere inevitabile l'intervento gravoso e multiforme dello Stato.

I mezzi pubblici finora assegnati allo sviluppo economico dell'artigianato sono di importo complessivo talmente modesto da rendere abissale ogni confronto con quelli destinati alle industrie di medie e grandi dimensioni che sono considerate rappresentative dello sviluppo economico nazionale destinatarie e beneficiarie di « massicci » interventi pubblici.

Basterebbe un raffronto fra i mezzi di cui dispone la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la quale amministra crediti di impianto, per investimenti a medio termine, con quelli di cui possono avvalersi gli istituti di credito speciale preposti allo sviluppo industriale, pur senza considerare gli impegni diretti dello Stato attraverso le partecipazioni statali.

Inoltre il fido massimo di cui per credito agevolato Artigiancassa una impresa artigiana di qualsiasi dimensione può attualmente fruire per investimenti è di lire 15 milioni e per poter, ottenere una cifra maggiore, ad esempio 20-30 milioni; essa deve rivolgersi agli istituti di medio credito industriale dimostrando, però, innanzitutto che essa non è iscritta nell'albo delle imprese artigiane.

In realtà perfino nella definizione di impresa artigiana è tuttora presente nella nostra legislazione una delimitazione giuridica del settore artigiano, che purtroppo è anche legislazione frenante per quella regionale e che pone l'artigianato in una zona così marginale nella vita economica da costringerlo a muoversi entro dimensioni aziendali condi-

zionanti dello sviluppo. E tutto ciò nel dichiarato presupposto di voler attuare una riserva « scrupolosa » di agevolazioni e forme di tutela dirette a tale sviluppo. Ma agevolazioni a forme di tutela hanno avuto per lungo tempo nel dopoguerra, come destinatarie, aziende commisurate sul minimo di imprenditorialità del lavoro autonomo, aziende come quelle sottratte nel 1926 all'impostazione data per l'inquadramento sindacale corporativo dell'industria, essenzialmente imperniato sull'opportunità, considerata allora come condizionante, di disporre di una organizzazione sindacale dell'industria in ogni provincia d'Italia, nessuna esclusa.

Nella successiva impostazione assunta nel dopoguerra la configurazione « artigiana » è rimasta ristretta alle aziende che tecnicamente non fossero in grado di sopportare oneri tributari per la ricchezza mobile ed oneri contributivi per assegni familiari sulla base delle aliquote idonee invece per imprese a più elevato sviluppo aziendale per la produzione di larga serie.

Praticamente, la sopportabilità di tali oneri ha segnato un limite invalicabile per la configurazione giuridica dell'artigianato ed in un continuo giuoco di causa ed effetto praticamente lo sviluppo dell'artigianato è stato compresso, mentre gli artigiani, protesi verso la opportunità di disporre di mezzi adeguati e tempestivi per gli investimenti e un maggiore impiego di mano d'opera e per una più intensa assistenza tecnica, reclamano fondi creditizi e forme di intervento più sensibili, come possono disporre le normali imprese industriali per la comune creazione di un posto di lavoro e per l'incremento della produttività, nonché provvidenze per l'esportazione, dalle quali le imprese artigiane restano, praticamente escluse.

Per quanto attiene il credito, ci sembra significativo il fatto che su un ammontare complessivo di prestiti di lire 18 miliardi 331 milioni 721 mila ripartite in 46.237 operazioni di credito bancario e garantite unicamente dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia fino al dicembre 1971 la perdita media nazionale è stata del 2 per mille, nell'ambito di un volume medio complessivo del 10 per mille per ritardi nei pagamenti (dal Bollettino di Informazioni del Comitato centrale dell'artigianato, n. 9-10 del 1971, pagine 16-17; vedere anche n. 7-8 anno 1972, pag. 82 e seguenti).

Abbiamo finalmente, più che una ripetizione della « favola » della montagna che partorisce il ridicolo topolino, la dimostrazione

con formula matematica della « favolosa » solvibilità media degli artigiani associati per la garanzia mutualistica. Tale formula potrebbe essere assunta come indicativa per rappresentare la forza economica di un settore produttivo di imprese familiari, per niente compromessa dallo sviluppo industriale per la produzione di serie, favorito dal largo impiego di capitali pubblici e privati negli impianti produttivi, impiego che si avvale anche del drenaggio di risparmi familiari, o, meglio, dalla utilizzazione produttiva dei risparmi mediante il sistema bancario.

Il cammino percorso dall'artigianato italiano nel periodo successivo al 1956, anno nel quale finalmente furono accantonati i vecchi criteri ereditati dal periodo corporativo-fascista, non è stato certo trascurabile.

La disciplina giuridica delle imprese artigiane adottata in Italia nel 1956, con la legge del 25 luglio n. 860, ha dato certamente i suoi frutti. Questa legge ha segnato indubbiamente una svolta decisiva nell'evoluzione del nostro diritto positivo, sia pubblico che privato, in quanto ha attribuito all'artigianato, settore del lavoro autonomo nelle attività industriali, una propria configurazione di settore economico e sociale con nette delimitazioni nei confronti delle altre attività imprenditoriali (agricoltura, industria, commercio, attività ausiliarie e servizi) in base ad una definizione dell'impresa artigiana posta come fondamentale per la validità a tutti gli effetti giuridici, ed ha a tale scopo creato apposite strutture pubblicistiche.

La stessa legge — con la quale « l'inserimento dell'artigianato nella vita sociale ed economica del paese... fu posto come inizio di un processo storico di autonoma evoluzione giuridica del settore », come si esprimono i due disegni di legge governativi qui di seguito citati — ha poi consentito una nuova precisa determinazione di diritti e doveri degli artigiani, con norme di carattere obbligatorio, in materia di assicurazioni sociali. Ma tardivamente purtroppo (legge 5 luglio 1965, n. 837) la validità della definizione di impresa artigiana è stata estesa agli oneri contributivi per gli assegni familiari e, più tardi ancora e per giunta con mutilazioni, alla materia tributaria (legge 12 marzo 1968, n. 428).

È stato, comunque, realizzato il riconoscimento dei diritti soggettivi e degli interessi della categoria con particolari tutele nei confronti degli organi dello Stato, degli enti pubblici e nei rapporti privati.

Intanto in oltre 16 anni di applicazione queste norme, poste alla prova della loro va-

lidità, hanno rivelato esigenze di aggiornamento e di integrazione che due disegni di legge presentati dal Governo, il primo al Senato il 29 gennaio 1963 (stampato n. 2505) e il secondo alla Camera dei deputati il 18 dicembre 1969 (stampato n. 2144), nonché varie proposte di legge parlamentari, fra le quali ricordiamo quella da noi presentata alla Camera il 12 maggio 1970 (n. 2496), hanno tentato inutilmente di soddisfare perché tutti decaduti con la fine delle rispettive legislature.

Nel contempo sono emerse lacune da colmare, oltre i perfezionamenti inderogabili da apportare per adeguare la legislazione statale alla competenza legislativa delle regioni, alle quali, come è ben noto, l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la materia dell'artigianato, insieme con l'istruzione artigiana e quella professionale.

Vi sono pertanto validi motivi per porre mano, ormai, e con urgenza a radicali modifiche della citata legge n. 860 del 1956, a cominciare dall'indispensabile aggiornamento di base della legislazione nazionale per l'artigianato, anche in funzione dell'avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale, per finire con norme di coordinamento delle norme vigenti nel nostro paese con quelle adottate negli altri paesi della Comunità economica europea.

A tali criteri si ispira questa proposta di legge, che in gran parte tuttora ripete le linee essenziali della nostra già citata del 12 maggio 1970, ma in notevole parte le supera nel riconoscere l'estrema urgenza di suggerire emendamenti profondamente innovativi e di tale portata da indurci a dare un nuovo titolo alla proposta che viene ora da noi presentata e che comprende anche una regolamentazione dell'« istruzione artigiana » e della « bottega scuola ».

La proposta di legge è innanzitutto fondata sul criterio di introdurre nella legislazione italiana una disciplina dell'artigianato che sia non solo effettivamente aggiornata ed organica, ma nello stesso tempo adattabile anche a nuove imprevedibili realtà ed esigenze e, in quanto possibile, adattabile senza il ricorso alla forma del provvedimento legislativo nazionale. La nuova legge deve cioè contenere una valida enunciazione di principi da osservare, regolamentabili o con norme delegate alla competenza legislativa delle regioni, o con norme amministrative da emanare sentito, ove previsto, il massimo organo di autogoverno della categoria, il Comitato centrale dell'artigianato, che dovrà quindi assumere,

oltre al compito originario, di organo consultivo del Governo centrale, quello che è di estrema attualità, di strumento attivo di autogoverno a carattere nazionale della categoria e di orientamento degli organi amministrativi, centrali e regionali.

Ciò posto, elenchiamo i capitoli nei quali sono raccolti i vari articoli della nostra proposta, avvertendo che essi sono stati formulati sia sulla base della legge n. 860 e delle altre norme da sopprimere (per ricavare intanto un unico testo legislativo di agevole consultazione), sia tenendo conto delle modifiche proposte a suo tempo dal citato disegno di legge governativo n. 2144 del dicembre 1969 e dalle varie proposte presentate in passato, compresa la nostra n. 2496 del maggio 1970, nonché delle esigenze emerse dall'attuazione dell'ordinamento regionale e delle indicazioni scaturite da un referendum indetto nell'ambito della categoria dall'ACAI, Centro nazionale dell'artigianato.

Capo I: finalità della legge (articolo 1);

Capo II: definizione e disciplina giuridica dell'impresa artigiana (articoli 2-7);

Capo III: finalità e disciplina dei consorzi artigiani (articolo 8);

Capo IV: tutela della qualifica artigiana (articoli 9-10);

Capo V: albo provinciale delle imprese artigiane (articoli 11-16);

Capo VI: commissione provinciale per l'artigianato (articoli 17-18);

Capo VII: commissione regionale per l'artigianato (articoli 19-21);

Capo VIII: comitato centrale dell'artigianato (articoli 22-25);

Capo IX: istruzione artigiana e bottega-scuola (articoli 26-28);

Capo X: maestro artigiano (articoli 29-37);

Capo XI: apprendisti delle botteghe-scuola (articoli 38-39);

Capo XII: elezioni ed organi delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (articoli 40-42);

Capo XIII: controllo sulla gestione delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (articolo 43);

Capo XIV: Disposizioni finali e transitorie (articoli 44-48).

In sintesi, noi proponiamo che la disciplina organica dell'artigianato italiano sia fondata sui seguenti principi essenziali:

I. — Piena validità di una definizione base di impresa artigiana a tutti gli effetti di legge,

sia nazionali che regionali (articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7), lasciando però alla legislazione regionale la possibilità di integrare i criteri della definizione nazionale con le altre norme che le singole regioni riconosceranno indispensabili per promuovere l'espansione dell'artigianato ai fini dello sviluppo economico e sociale della regione interessata. Le regioni potranno così tener conto, con una programmazione integrativa, dell'apporto notevole che le numerosissime imprese artigiane, pur di limitate dimensioni, possono dare (con riferimento particolare al rapporto capitale investito-posto di lavoro) allo sviluppo dell'occupazione. Sicché esse, ove ritengano di apportare, ai limiti dimensionali di imprese stabiliti dalla legge nazionale per la qualifica artigiana, modifiche intese ad ampliare tali limiti per le esigenze predette, potranno provvedervi e con proprie disponibilità finanziarie concorrere ad incentivare lo sviluppo delle imprese artigiane, mentre possono restare a carico dello Stato gli oneri previdenziali e assistenziali relativi all'applicazione della qualifica artigiana così ampliata.

Più esattamente alle regioni deve essere consentito di stabilire che le imprese artigiane iscritte negli albi provinciali, possano conservare la qualifica, pur assumendo operai ed apprendisti senza l'osservanza dei limiti numerici posti dalla legge nazionale:

a) se ubicate in zone riconosciute depresse;

b) se riconosciute « botteghe-scuola » secondo i criteri al riguardo stabiliti in questa proposta di legge: imprese che sono quindi dirette da un titolare qualificato maestro-artigiano, il quale dovrà perciò assicurare una più rigorosa osservanza del requisito essenziale della qualifica artigiana consistente nella partecipazione manuale al lavoro nell'impresa (requisito che nel caso della bottega-scuola ha anche una finalità didattica ed è particolarmente necessario allo scopo dell'addestramento degli apprendisti, i quali, nella bottega-scuola artigiana assumeranno la qualifica di allievi, oltre quella di apprendisti, in quanto inseriti nel ciclo sia produttivo che didattico di una bottega-scuola artigiana);

c) se, ovunque ubicate, siano dirette da un titolare riconosciuto in possesso dei titoli considerati idonei allo scopo di una particolare qualificazione dell'impresa per l'incremento della produttività aziendale, per la esportazione dei prodotti e per l'attuazione del diritto di stabilimento degli artigiani secondo le direttive della Comunità economica europea;

d) se, associate ad un consorzio artigiano, abbiano assunto l'obbligo di destinare i loro prodotti e servizi unicamente alle altre imprese consorziate;

e) se, nel caso di un'impresa consorziate, questa ha fra i propri addetti un direttore tecnico, nonché gli altri requisiti prescritti al fine dell'assunzione di lavori che vengano ripartiti per l'esecuzione fra imprese consorziate.

II. — Nuove norme per i consorzi artigiani al fine di agevolarne lo sviluppo. Le disposizioni vigenti relative ai consorzi vengono raggruppate e completate nell'articolo 8.

Sono elencate le finalità già note che i consorzi devono perseguire per poter ottenere la qualifica artigiana e beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Viene ora consentito l'uso comune di macchinari che siano di proprietà dei singoli consorziati, oppure non possano essere acquistate da una sola impresa perché hanno un costo superiore all'importo massimo delle operazioni di credito agevolato Artigiancassa.

Si dispone che, agli effetti dell'attestazione della qualifica artigiana dei consorzi, gli atti di costituzione degli stessi e le relative modifiche siano depositati per estratto anche presso la commissione provinciale per l'artigianato, oltre che, ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile, nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale.

III. — Quanto alle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato riteniamo necessario che esse vengano dotate di personalità giuridica propria (di diritto pubblico) ed autonomia di gestione, restando ovviamente sottoposte alla vigilanza delle regioni (articoli 21 e 43).

Tale autonomia funzionale ed amministrativa non dovrà necessariamente provocare il distacco delle commissioni delle camere di commercio.

Le commissioni provinciali e regionali per l'artigianato potranno liberamente scegliere i locali nei quali avere la propria sede.

Alle commissioni provinciali viene riconosciuta la competenza: ad esprimere pareri, che per altri organismi è obbligatorio richiedere, sui problemi riguardanti anche parzialmente l'artigianato; a formulare proposte su problemi generali economici, in materia di manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e comunale, di formazione ed aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, ar-

tistica e commerciale, e sui problemi della programmazione economica e degli insediamenti produttivi interessanti l'artigianato. Alle commissioni sono, inoltre, attribuiti compiti di promozione, di sostegno e di attuazione di iniziative per il miglioramento e l'incremento delle attività artigiane e per lo sviluppo delle forme di associazione economica.

Ogni commissione provinciale, nell'ambito della propria autonomia funzionale e tenendo conto dei criteri di massima indicati dalla commissione regionale, deve pertanto predisporre annualmente un analitico programma operativo e finanziario, in base al quale la regione e la camera di commercio, dopo averne valutata la rispondenza agli interessi economici della provincia, provvedono ad inserire nel proprio bilancio preventivo adeguati stanziamenti.

Ad assicurare il migliore funzionamento dei servizi di segreteria provvederanno le stesse commissioni, persone giuridiche con autonomia di gestione, sotto la vigilanza delle regioni.

Nel formulare l'articolo 18, che riguarda la composizione della commissione provinciale per l'artigianato, si è tenuto conto che da una parte si chiede che venga assicurata adeguata corrispondenza fra maggioranza scaturita dalle elezioni e maggioranza in seno alle commissioni provinciali; dall'altra si auspica che la commissione non abbia una composizione eccessivamente pletorica, la quale ostacolerebbe il normale suo funzionamento e nello stesso tempo graverebbe con maggiore spesa sul proprio bilancio.

Noi non siamo favorevoli ad un aumento del numero degli imprenditori artigiani eletti, ma riteniamo necessario assicurare loro la prevalenza fra i componenti con diritto di voto e desideriamo, comunque, assicurare la funzionalità della commissione.

Proponiamo, perciò (articoli 40 e 41) che il sistema elettorale venga modificato mediante elezione, di cui si dirà in appresso, di primo grado per i delegati e di secondo grado per la scelta dei membri delle commissioni, soluzione che consente la costituzione di una assemblea con un numero non eccessivo di delegati, la quale potrà discutere il programma e il bilancio annuale della commissione ed eventualmente provvedere alle sostituzioni che si rendessero necessarie di componenti elettivi della commissione stessa.

La durata in carica delle commissioni provinciali, e conseguentemente delle regionali e del comitato centrale dell'artigianato, viene portata da tre a quattro anni.

L'articolo 19 definisce i compiti delle commissioni regionali per l'artigianato, le quali, oltre la funzione inderogabile già attribuita loro in materia di ricorsi per la qualifica artigiana, potranno assumere il compito del coordinamento delle proposte e delle iniziative delle commissioni provinciali, poiché le questioni economiche interessanti l'artigianato di una provincia sono quasi sempre strettamente connesse con quelle rilevate in altre province della regione.

Fermo restando alle commissioni regionali il compito di decidere in materia di ricorsi per la tutela del diritto soggettivo alla qualifica artigiana, le regioni potranno con legge regionale organizzarne secondo propri criteri le funzioni puramente amministrative, consultive o deliberanti, concernenti i compiti di coordinamento, promozione e programmazione previsti dall'articolo 19.

Con l'articolo 20 viene modificata la composizione delle commissioni regionali per l'artigianato essendosi rilevata la opportunità che siano chiamati a farne parte anche i rappresentanti delle organizzazioni artigiane, oltre gli esperti in materia giuridica.

Si è previsto che la commissione possa avvalersi della consulenza di altre persone, esperte in particolari problemi da esaminare.

L'articolo 21 corrisponde agli articoli 16 della legge n. 860 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, opportunamente coordinati. Il quinto comma dell'articolo 21 (che riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202) consente alle commissioni regionali e provinciali di avvalersi, ai fini della istruttoria per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche della collaborazione degli organi della pubblica amministrazione compresi quelli di polizia.

IV. — Per quanto riguarda il comitato centrale dell'artigianato, confermiamo l'avviso espresso nella nostra precedente proposta di legge nel senso, soprattutto, che esso debba continuare ad assolvere le sue funzioni di massimo organo consultivo dell'amministrazione centrale, ed avere, con gli altri compiti elencati, la piena competenza: a discutere e proporre le linee programmatiche della politica governativa nei riguardi dell'artigianato, a raccogliere e coordinare le istanze formulate in materia dalle regioni e dalle associazioni di categoria e ad esprimere, infine, il proprio parere (obbligatorio per gli enti

che devono farne richiesta) ai fini dell'attuazione delle direttive economiche della programmazione in armonia con le esigenze proprie del settore artigiano.

Viene perciò aumentato il numero dei rappresentanti delle organizzazioni artigiane ed elevato a quattro il numero delle sezioni del comitato per assicurarne la maggiore funzionalità secondo specifiche competenze.

Il comitato dovrà assumere chiaramente la funzione di massimo organo di autogoverno di natura pubblicistica delle categorie artigiane e di coordinamento per il settore economico dell'artigianato.

In verità, tale funzione non venne chiaramente espressa nella legge n. 860 sebbene l'autogoverno della categoria fosse stato allora ben delineato. La mancata attribuzione della personalità giuridica alle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato poté così dar luogo a fondati dubbi in proposito.

Vengono quindi fissate per il comitato, con la natura di organo di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, sempre in materia di artigianato, le funzioni di supremo organo di autogoverno per lo stesso settore.

Il comitato è chiamato ad esprimere pareri non solo a richiesta del Ministero presso il quale ha la sua sede o di altri organi della pubblica amministrazione e delle regioni, ma anche per propria iniziativa, promossa da una parte dei suoi componenti.

Sono riconosciuti al comitato tre compiti fondamentali: quello di osservatorio economico del settore dell'artigianato, con possibilità di studiare ed indicare azioni di modifica e rettifica delle iniziative settoriali; quello dello studio dei problemi creditizi, finanziari, di assistenza tecnica, previdenziale, ecc., interessanti il settore artigiano; quello di promozione, di propulsione e di coordinamento di iniziative, sul piano nazionale, in materia di artigianato, con la collaborazione di enti qualificati.

Premminente è la competenza attribuita al comitato nell'esprimere pareri risolutivi su ogni interpretazione dubbia della presente legge e nel deliberare, con parere vincolante per le commissioni dell'artigianato, su questioni di carattere generale concernenti il riconoscimento della qualifica artigiana, oltre che sulla adozione di criteri prioritari per la concessione delle agevolazioni delle imprese artigiane.

Con l'articolo 23 la composizione del comitato centrale dell'artigianato corrisponde

sostanzialmente a quella fissata nell'articolo 18 della legge n. 860, con le modifiche che riguardano il numero dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, l'inclusione del rappresentante della Federmutue artigiani già prevista nell'articolo 16, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come le sezioni, i vicepresidenti del comitato sono portati a quattro e analogamente a quattro viene fissato il numero dei vicesegretari.

Il personale occorrente per il normale funzionamento della segreteria potrà essere distaccato dagli uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici esistenti per l'artigianato e collocato a disposizione del comitato con apposito provvedimento promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

V. - Istruzione artigiana. bottega-scuola e maestro artigiano (articoli da 26 a 39). — Non si può porre mano ad una disciplina nazionale organica dell'artigianato, senza provvedere a fissare norme e principi di carattere generale sulla istruzione artigiana e quindi sulla bottega-scuola e sul maestro artigiano.

È noto che è mancata finora una normativa statale in materia, sicché questa rimasta sempre confusa tra l'istruzione professionale scolastica e l'addestramento pratico nelle aziende artigiane (il quale ha formato tuttavia oggetto delle provvidenze concernenti l'apprendistato in generale, integrato con i corsi complementari) con tale configurazione imprecisa è passata alla competenza delle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

La Costituzione ha assegnato l'«istruzione artigiana» alla competenza legislativa della regione con l'articolo 117, elencandola fra le varie materie, ma prima ancora dell'«artigianato», sebbene con il precedente articolo 45, comma secondo, la stessa Costituzione avesse già stabilito, con particolare rilevanza, che la legge deve provvedere «alla tutela e allo sviluppo» dell'artigianato.

È ovvio che una completa legislazione per tale tutela e sviluppo deve anche prevedere una legislazione idonea alla preparazione professionale completa per l'esercizio dei mestieri.

Anche il programma economico nazionale per il 1966-1970 aveva disposto, al paragrafo 215, riguardante l'artigianato, che nel settore

soprattutto artistico e tradizionale si dovrà valorizzare, in forma giuridica e pratica, la «bottega-scuola» e la qualifica del «maestro artigiano». Ma per mancanza di chiarezza di propositi e del necessario impegno per le definizioni, le delimitazioni e i chiarimenti di ordine giuridico, nonché per le sempre presenti preoccupazioni di ordine finanziario e di competenza, le enunciazioni del programma sono rimaste soltanto tali. Inoltre esse praticamente si riferivano ai mestieri artistici e tradizionali quasi escludendo che nel campo della comune produzione la professionalità artigiana, pur entro ridotti limiti di ordine tecnologico, potesse essere utilizzata a vantaggio della collettività e per fini di sviluppo economico.

In un convegno di studio indetto dall'ACAI - Centro nazionale dell'artigianato - a Udine nel settembre 1970 sui problemi dell'apprendistato nella formazione professionale, fu delineata una soluzione largamente motivata, basata sulla utilizzazione delle forze produttive più idonee, per naturale tradizione, alla formazione professionale dei giovani da avviare alle lavorazioni nelle aziende e fu prospettata l'esigenza di una legislazione la quale restituisse all'artigianato la tradizionale figura della bottega-scuola.

A tale scopo provvede la nostra proposta di legge con apposite norme di massima che valgano ad indirizzare l'attività legislativa delle regioni nella materia e a chiarire innanzitutto la connessione fra l'artigianato e la istruzione artigiana con prevalenza dell'addestramento pratico.

Si tratta in sostanza di chiamare, alla soluzione del grave problema dell'istruzione artigiana, le forze dell'iniziativa privata, mediante adeguata selezione tra le imprese artigiane esistenti ed i rispettivi titolari, sempre che le prime siano riconosciute, o rese, idonee, ed i secondi siano considerati idonei alla funzione addestrativa e didattica.

L'articolo 26 contiene una definizione dell'«istruzione artigiana», per distinguerla da quella professionale in genere. Riteniamo ovvio che se la prima dovesse intendersi compresa in quella professionale, non vi sarebbe stato motivo per indicare, nella Costituzione, l'istruzione artigiana separata dall'altra e dall'assistenza scolastica. Dall'armonica integrazione delle due forme di istruzione con la assistenza necessaria è possibile ricavare invece uno strumento nuovo per finalità di sviluppo economico e sociale che consentirà la espansione dell'artigianato moderno fin nelle zone più remote e depresse, anche là dove

non è possibile la installazione di impianti industriali.

Gli articoli 27 e 28 precisano i requisiti obiettivi occorrenti perché una impresa artigiana sia riconosciuta bottega-scuola e possa essere destinataria delle particolari agevolazioni che dalla regione siano previste tanto per consentire all'artigiano titolare di quella impresa di porre a disposizione locali ed attrezzature pienamente idonei allo scopo, quanto per riconoscere allo stesso, in quanto insignito del titolo di maestro artigiano, gli interventi regionali previsti dall'articolo 38.

I successivi articoli da 29 a 37 trattano della figura del maestro artigiano, che è innanzitutto il responsabile dello svolgimento dell'apprendistato secondo le norme di legge statale.

Va precisato che il maestro artigiano, corollario indispensabile dello strumento oggettivo bottega-scuola, è un soggetto di diritti, quale artigiano secondo la legge nazionale e quale maestro artigiano riconosciuto secondo la legge regionale che gli affida un particolare compito, nell'interesse della collettività.

Il nuovo titolo, che gli viene conferito per riconoscimento di altri titoli che egli possiede, conseguiti nella carriera scolastica, o in seguito ad esami per l'esercizio di una professione o mestiere, ovvero in seguito all'esame tecnico-pratico previsto all'articolo 33, rimane nel campo dei diritti del soggetto e non può essere revocato dopo che sia stato conferito. È prevista, invece, la possibilità della revoca delle funzioni di maestro artigiano per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti, mancando i quali fin dall'origine il titolo non sarebbe stato conferito. Con la revoca delle funzioni predette, rimane all'interessato la piena possibilità dell'esercizio della comune attività imprenditoriale.

Per la disciplina del titolo di maestro artigiano è stata seguita in gran parte la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 6, contenente norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane, e precisamente la normativa fissata negli articoli 24 e seguenti concernenti, appunto, il maestro artigiano.

L'anzianità nell'esercizio del mestiere per almeno 10 anni e il compimento di 35 anni per il conferimento del titolo sono requisiti già prescritti dalla predetta legge regionale. Non si è ritenuto di porre il requisito dell'età ad un minor numero di anni, come nella provincia di Bolzano (ora 23 anni, prima 25),

poiché in quella provincia solo i maestri artigiani possono avere apprendisti, che la legge provinciale esclude per gli altri artigiani.

Alla legge della provincia di Bolzano fanno invece riferimento il comma secondo e il terzo dell'articolo 29, per quanto riguarda i motivi di impedimento per il conferimento del titolo e quindi per la revoca delle funzioni.

L'articolo 38 concerne le forme di intervento diretto ad agevolare, per i maestri artigiani, l'esercizio dell'attività addestrativa didattica con norme che fanno in gran parte riferimento ad un'altra legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, anteriore a quella dianzi citata, e riguarda la « formazione professionale dei lavoratori » in genere (legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35).

Lo stesso articolo e il seguente (n. 39) trattano della forma di intervento della regione per la bottega-scuola e della istituzione di un « fondo regionale per l'istruzione artigiana », sul quale gravano le spese per i vari interventi e al quale devono quindi confluire i contributi per la copertura di dette spese.

In particolare è stata considerata la necessità di integrare il trattamento degli apprendisti (per le difficoltà riscontrate al riguardo nella applicazione di norma di legge o dei contratti collettivi di lavoro) mediante la istituzione di detto « fondo regionale » a carico del quale poter porre oneri retributivi, o previdenziali o tributari che non possono essere sopportati dal datore di lavoro-maestro-artigiano.

Con l'articolo 36, norma transitoria, si consente che il conferimento del titolo di maestro artigiano con validità agli effetti nazionali, sia effettuato nei primi due anni di applicazione della nuova legge, con decreto del presidente della giunta regionale, nei riguardi di artigiani aventi requisiti ridotti di esercizio di mestiere.

VI. — Elezioni per gli organi della commissione provinciale e della commissione regionale per l'artigianato. — Con l'articolo 40 hanno inizio le norme relative alle elezioni degli artigiani componenti delle commissioni provinciali, norme che in parte corrispondono a quelle già poste in vigore per la elezione degli organi delle Casse mutue di malattia per gli artigiani e in parte a quelle del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, non-



ché a quelle della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativamente alle sanzioni.

Con lo stesso articolo, innovativo rispetto alla disciplina vigente, il compito dell'esame della legittimità formale e sostanziale delle liste dei candidati alla carica elettiva di componente della commissione provinciale viene affidato, per ogni provincia, ad una apposita commissione elettorale che è nominata dal presidente della giunta regionale, presieduta da un giudice di tribunale e composta di altri due membri, un funzionario di prefettura e il rappresentante degli artigiani nella giunta della camera di commercio, con l'assistenza del segretario della commissione provinciale per l'artigianato.

Con l'articolo 41 il corpo elettorale è strettamente delimitato dalla situazione degli albi risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, data che ha consentito anche alle casse mutue l'accertamento del loro corpo elettorale, sulla base degli elenchi degli assistibili.

Inoltre, il diritto di voto viene esteso a tutti i soci delle società in nome collettivo o semplici, purché ovviamente ciascuno di essi sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo 2, così come già stabilito per le elezioni delle assemblee delle Casse mutue in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

Con l'ultimo comma dell'articolo 41 la proclamazione degli eletti è affidata al presidente della commissione elettorale prevista dall'articolo 40 e al presidente *pro tempore* dell'assemblea generale dei delegati nella sua prima riunione. La comunicazione dei risultati elettorali al presidente della giunta regionale è quindi la premessa per la nomina della commissione provinciale per l'artigianato col provvedimento dello stesso presidente della giunta, ai sensi dell'articolo 18.

Con il successivo articolo 42 il numero dei candidati per ogni lista viene stabilito in modo da consentire la eventuale sostituzione di membri eletti con altri eletti della stessa lista, in occasione di cancellazione dall'albo, di emigrazione, di dimissioni e di decesso.

Al fine di evitare il rigetto di liste per ragioni puramente formali, è data alla commissione elettorale la facoltà di far sanare errori o colmare omissioni che, appunto, abbiano portata soltanto formale.

Altra innovazione introdotta, rispetto alla normativa vigente, riguarda la possibilità, per le persone che hanno provveduto al depo-

sito delle liste dei candidati, di ricavare copia delle liste degli elettori (commi quinto e dodicesimo dell'articolo 42).

Si dispone un opportuno rinvio a norma del citato testo unico n. 570 del 1960 e sono previste specifiche sanzioni per la inosservanza del divieto di propaganda elettorale nel giorno delle elezioni.

VII. — Disposizioni finali e transitorie. — L'articolo 43 fissa le norme che riguardano la assemblea generale dei delegati quale organo elettivo della commissione provinciale per l'artigianato e rappresentativo di tutte le categorie artigiane della provincia nella organizzazione pubblicistica del settore.

Con l'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico alle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato viene istituito (articolo 44) un controllo sulla gestione patrimoniale delle stesse, affidato alla funzione dei rispettivi collegi sindacali, funzione che si inquadra in quella di vigilanza attribuita dalla legge alle regioni.

Con l'articolo 45 vengono formulati alcuni principi strettamente necessari per una cauta armonizzazione delle norme di questa proposta di legge con quelle dell'articolo 2214 del codice civile (primo e secondo comma) e con le disposizioni dettate dall'articolo 217 della legge fallimentare.

Con l'articolo 46 si conferma il principio, che è fondamentale del nostro ordinamento giuridico e di tutta la legislazione sull'artigianato, della validità della definizione d'impresa artigiana, per la indispensabile unitarietà di tale definizione, a tutti gli effetti di legge e in tutto il territorio della Repubblica.

L'articolo 47 ripete testualmente il secondo comma dell'articolo 22 della legge del 1956, n. 860.

L'articolo 48 chiarisce che, in sostanza, la delega alla potestà legislativa delle regioni, esplicitamente richiamata in varie norme della proposta di legge, e la delega alla competenza amministrativa delle regioni stesse per le rimanenti norme, esauriscono interamente l'applicazione di questa legge che noi proponiamo quale legge-quadro per la competenza delle regioni in materia di artigianato.

L'articolo 49 dichiara, infine, abrogata la legge 25 luglio 1956, n. 860, le relative norme di attuazione e ogni altra disposizione in contrasto con la legge che viene emanata.

In conclusione, con la presente proposta di legge, intendiamo dare pieno riconosci-

mento alla validità ed attualità dell'impresa a carattere familiare in una economia libera, sia sul piano economico che sociale.

Nello sviluppo dell'artigianato vivaio dell'industria minore, deve essere riconosciuta la principale fonte di incremento dell'occupazione, obiettivo primario di una politica nazionale che al fine prioritario della piena occupazione deve indirizzare mezzi finanziari e strumenti legislativi.

Nell'esercizio del lavoro artigiano possono trovare piena possibilità di esplicazione le qualità proprie del lavoratore autonomo del campo industriale, che si trasferiscono nella particolare qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi resi ad altre imprese ed ai consumatori, e che realizzano numerosissime e valide possibilità di addestramento dei giovani e di operai non qualificati, oltre ad una sicura fonte di esportazione di prodotti e alla larga ed equilibrata distribuzione territoriale dei redditi di impresa e di lavoro.

Occorre agevolare con sostanziali incentivi la più ampia affermazione del lavoro autonomo che nell'artigianato rappresenta una concreta possibilità attuale di espansione numerica e dimensionale delle imprese, mentre re-

gistriamo difficoltà sempre crescenti di carattere economico e strutturali che ostacolano lo sviluppo del lavoro autonomo nell'agricoltura e nell'esercizio del commercio.

Ai giovani in cerca di prima occupazione, ai lavoratori da qualificare ed addestrare, come agli operai agricoli per i quali occorre creare possibilità di occupazione in Italia prima che all'estero, a coloro che sono già qualificati per l'esercizio di un'attività produttiva ed intendono trasferire in tale esercizio indipendente la libera espressione della propria personalità, l'artigianato può offrire occasioni di inserimento o possibilità di affermazione, purché la collettività nel proprio interesse riesca ad aprire all'artigianato ampie strade per il suo sviluppo tecnico, produttivo e sociale.

È in questa visione dei compiti e dei mezzi da assegnare all'artigianato moderno che la nostra proposta di legge intende sollecitare un approfondito dibattito che conduca il più rapidamente possibile, con le modifiche ed integrazioni che il Parlamento sovrano riterrà di adottare, a varare un nuovo, più organico e moderno assetto giuridico dell'artigianato italiano !

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE: DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE DELL'ARTIGIANATO, ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DEL SETTORE E ISTRUZIONE ARTIGIANA

#### ART. 1.

Le norme per la definizione e la disciplina giuridica delle imprese artigiane, per i consorzi fra dette imprese, per la costituzione e il funzionamento degli organi di diritto pubblico provinciali, regionali e centrale rappresentativi dell'artigianato, nonché quelle per l'assunzione alle cariche elettive in detti organi, poste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane e dai decreti del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, recante le relative norme di attuazione e di coordinamento, e 8 giugno 1964, n. 537, concernente la sostituzione degli elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura già in vigore, sono sostituite dalle seguenti, con le quali si provvede altresì a regolare la funzione legislativa delle regioni in materia di artigianato e di istruzione artigiana.

### CAPO II

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

#### ART. 2.

È artigiana a tutti gli effetti di legge l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) che abbia per scopo la produzione di beni di natura artistica od usuale, oppure la prestazione di servizi, con esclusione delle imprese agricole e di quelle esercenti attività intermedie nella circolazione dei beni, o ausiliarie di queste ultime;

b) che sia organizzata dal titolare con la sua attività eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché dei familiari

equiparati allo stesso grado di parentela, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463;

c) che il titolare ed i familiari predetti partecipino direttamente e professionalmente all'attività lavorativa dell'impresa;

d) che il titolare ne abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione, e partecipi manualmente, sia pure in modo non continuativo, al lavoro dell'azienda.

Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa l'impiego di macchinari, l'utilizzazione di fonti di energia e la prestazione d'opera di personale dipendente, nei limiti numerici di cui agli articoli 3 e 4 e delle norme legislative adottate dalle regioni, ai fini ed ai sensi degli articoli 3, lettera c), 5, 6 e 26 della presente legge.

L'impresa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

### ART. 3.

Per lo svolgimento della sua attività, la impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell'impresa e, normalmente, non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie, quindici dipendenti e dieci apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, dieci dipendenti e cinque apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, compresi nell'elenco allegato alla presente legge e nelle elencazioni regionali di cui al seguente ultimo comma, venti apprendisti;

d) per l'impresa che presta servizi di trasporto, dieci dipendenti e cinque apprendisti.

Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i familiari indicati alla lettera b) del precedente articolo 2.

Nelle imprese di cui alle precedenti lettere a), b) e d) il numero degli apprendisti può essere cumulato con quello dei dipendenti, ma non può superare quello stabilito; tuttavia nelle imprese con uno o due addetti il numero

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli apprendisti può superare di tre unità quello degli stessi addetti.

L'elenco dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura può essere revisionato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

Detto elenco, agli effetti dei provvedimenti adottati dalle regioni ai fini ed ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, può essere integrato con provvedimento legislativo regionale ovvero con decreto motivato del presidente della giunta regionale, in conformità di parere espresso dal comitato centrale dell'artigianato.

## ART. 4.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le limitazioni numeriche stabilite all'articolo 3 si applicano anche alle imprese previste dal precedente comma, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo di dipendenti, con esclusione, dal computo, del rappresentante legale della società.

Le limitazioni relative al numero dei dipendenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 3, non si applicano alle imprese costituite in forma di cooperativa, nelle quali tutti i soci, purché in numero non superiore a venti, partecipino manualmente al lavoro. Restano però ferme le limitazioni stabilite per il numero degli apprendisti alle stesse lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 3.

## ART. 5.

Al fine di agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro, la formazione dei lavoratori non qualificati, l'incremento dell'esportazione dei prodotti delle aziende artigiane e lo sviluppo economico delle zone depresse, le regioni, ad autonomia speciale o a statuto ordinario, possono disporre con legge regionale che le limitazioni numeriche fissate per i dipendenti e gli apprendisti all'articolo 3 della presente legge non si applicano alle imprese

iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 11, che siano in una delle seguenti condizioni:

a) riconosciute botteghe-scuola dalla regione interessata e abbiano i requisiti previsti dagli articoli 26 e seguenti della presente legge;

b) ubicate in zone riconosciute depresse;

c) agevolate per il loro sviluppo mediante interventi finanziari della regione, ad integrazione dei finanziamenti agevolati dallo Stato in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni;

d) associate ad un consorzio artigiano e impegnate a fornire i loro prodotti o servizi unicamente alle imprese associate allo stesso consorzio;

e) associate ad un consorzio per l'assunzione di lavori e abbiano fra i propri addetti un direttore tecnico, nonché gli altri requisiti occorrenti per l'iscrizione del consorzio nell'albo dei costruttori, e siano altresì impegnate a ripartire fra le imprese associate allo stesso consorzio i lavori da questo assunti in appalto;

f) dirette da titolare riconosciuto in possesso di uno dei titoli considerati idonei dal comitato centrale dell'artigianato o, in mancanza, dalla giunta regionale ai fini di una particolare qualificazione professionale per l'incremento della produttività aziendale, per l'esportazione dei prodotti e per l'attuazione del diritto di stabilimento degli artigiani secondo le direttive della Comunità economica europea.

La commissione provinciale per l'artigianato è tenuta ad accertare con periodicità, stabilita dal comitato centrale dell'artigianato ovvero con legge regionale, l'esistenza del requisito della partecipazione manuale del titolare nell'attività lavorativa dell'impresa, che, ai fini dell'iscrizione nell'albo provinciale di cui agli articoli 11 e seguenti, è pertanto requisito essenziale e prevalente per la continuità di detta iscrizione nei riguardi delle imprese contemplate nel presente articolo.

#### ART. 6.

Le imprese artigiane riconosciute dalle regioni botteghe-scuola possono assumere nominativamente in qualità di apprendisti anche operai non qualificati che abbiano superato il limite di età prescritto dalle norme di legge nazionale sull'apprendistato.

Esse possono assumere altresì in qualità di apprendisti i giovani che non abbiano compiuto i 15 anni di età, purché sotto la perso-

nale responsabilità del titolare dell'impresa essi non siano adibiti a lavori pesanti nell'azienda.

#### ART. 7.

Nei riguardi delle imprese artigiane costituite in forma di società in nome collettivo, il fido massimo previsto agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni, è aumentato con criteri di proporzionalità determinati dal Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, rispetto al numero dei soci che partecipino personalmente e professionalmente al lavoro anche manuale nell'impresa, e di priorità per lo sviluppo delle attività imprenditoriali di cui al precedente articolo 5.

In deroga alle norme vigenti i titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale di cui al successivo articolo 11 possono assumere nominativamente i loro dipendenti ed apprendisti nei limiti prescritti dalle norme per la iscrizione nell'albo.

### CAPO III

#### FINALITA E DISCIPLINA DEI CONSORZI ARTIGIANI

#### ART. 8.

Le agevolazioni previste per le imprese artigiane si applicano ai consorzi costituiti, anche in forma di società con personalità giuridica, soltanto fra imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 11, per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei loro prodotti, per la vendita degli stessi, per la prestazione di garanzia in operazioni di finanziamento alle imprese consorziate, per l'assunzione di lavori da ripartire nell'esecuzione fra i singoli consorziati, nonché per l'uso comune di macchinari che siano di proprietà dei singoli consorziati, oppure non possano essere acquistati da una sola impresa perché di prezzo superiore ai limiti di importo fissato per i finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i consorzi sono registrati in separata sezione dell'albo con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

Il consorzio conserva l'iscrizione nella separata sezione dell'albo anche se per un quinto del numero delle imprese consorziate vengono a mancare i requisiti occorrenti per il mantenimento della qualifica artigiana.

Il contratto di costituzione del consorzio e le relative modifiche, indipendentemente dagli obblighi di iscrizione previsti dall'articolo 2612 del codice civile, devono essere depositati per estratto presso la Commissione provinciale per l'artigianato.

Le funzioni di vigilanza sui consorzi artigiani costituiti con statuto di cooperativa, comprese le cooperative artigiane di garanzia per i finanziamenti bancari alle imprese associate, possono essere delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli organismi a carattere nazionale o regionale costituiti, con fini di coordinamento, rappresentanza e tutela, dai consorzi e dalle cooperative interessati.

#### CAPO IV

#### TUTELA DELLA QUALIFICA ARTIGIANA

##### ART. 9.

In caso di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'impresa artigiana, questa può conservare, su richiesta, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 11 per un periodo massimo di cinque anni, qualora la conduzione venga effettuata dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o dai minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.

Il periodo di 5 anni può essere elevato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, se ne viene fatta espressa richiesta dal loro tutore.

Per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo, la persona che assume la conduzione dell'impresa deve farne apposita comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al precedente primo comma.

##### ART. 10.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che essa venga effettuata nel luogo di produzione o in locali ad esso con-



tigui, le imprese artigiane, incluse quelle di panificazione, sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio prescritta dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Sono escluse altresì dall'obbligo di cui al precedente comma le imprese artigiane che effettuino la vendita dei loro prodotti nella sede del consorzio cui aderiscono, costituito ai sensi del precedente articolo 8.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta nell'albo di cui all'articolo 11; lo stesso divieto vale per i consorzi fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000, elevata a lire da 200.000 a lire 500.000 per i consorzi non aventi i requisiti per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo.

## CAPO V

### ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE — ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, REVISIONE PERIODICA

#### ART. 11.

L'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia, istituito presso ogni commissione provinciale per l'artigianato dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, è disciplinato dalle seguenti disposizioni.

L'iscrizione nell'albo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, su domanda del titolare dell'impresa, per gli effetti di cui al sesto comma del presente articolo, ovvero d'ufficio.

Ogni impresa che avendo i requisiti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 8 presenti domanda, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione all'albo.

A tal fine, il titolare dell'impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile all'esatta individuazione della propria attività professionale.

La commissione provinciale è tenuta a svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che giudichi opportuni circa il possesso, da

parte dell'impresa richiedente, nonché della impresa iscritta di ufficio, dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana.

Con particolare riferimento al requisito della professionalità della partecipazione manuale al lavoro da parte del titolare dell'impresa, gli accertamenti diretti possono essere svolti congiuntamente da due componenti scelti fra i membri della Commissione o fra i delegati di cui all'articolo 42 e dal Segretario o dal vice-segretario della commissione.

Per la sussistenza di tale requisito il titolare dell'impresa può allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione rilasciata in carta libera da due artigiani esercenti lo stesso mestiere e titolari di impresa già iscritta nell'albo.

La domanda, con la quale a tutti gli effetti di legge si assolve l'obbligo della denuncia previsto dall'articolo 47 del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 2011, per l'iscrizione nel registro delle ditte, deve essere presentata in carta semplice direttamente alla segreteria della commissione provinciale, o inoltrata alla medesima sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del comune di residenza del richiedente.

La segreteria della commissione o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

L'iscrizione del consorzio artigiano nell'apposita sezione dell'albo è disposta su richiesta del legale rappresentante del consorzio interessato.

#### ART. 12.

L'iscrizione nell'albo decorre dal giorno della presentazione della domanda, se questa viene accolta, o dalla data dell'accertamento d'ufficio, ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla commissione provinciale per l'artigianato al nome del titolare dell'impresa.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato deve essere adottata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, intendendosi la mancata decisione come accoglimento della domanda stessa.

Ove la commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione stessa deve essere motivata.

La decisione della Commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda o l'iscrizione d'ufficio, deve essere comunicata all'interessato a cura della commissione.

ne stessa entro il termine di 30 giorni da quello della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano possono prendere visione degli albi provinciali delle imprese artigiane e ricavarne copia a loro spese.

Si osservano, comunque, per la tenuta dell'albo, tutti i criteri e le modalità obbligatori stabiliti per la tenuta del registro delle ditte di cui all'ottavo comma del precedente articolo 11.

#### ART. 13.

Gli accertamenti relativi all'autonomia e alla capacità imprenditoriale dei lavoratori artigiani a domicilio sono effettuati direttamente dalla commissione provinciale per l'artigianato mediante particolari indagini ed eventuali sopralluoghi affidati a componenti delle commissioni ed al segretario, nei casi di domande di iscrizione nell'albo presentate da lavoratori già esercenti lavoro subordinato a domicilio.

L'autonomia e la capacità imprenditoriale predette sono comprovate comunque:

per le imprese societarie, dall'atto costitutivo della società;

per le imprese individuali, dal possesso di un titolo di abilitazione professionale all'esercizio del mestiere ovvero dal rilascio dell'autorizzazione ad assumere dipendenti o apprendisti.

#### ART. 14.

L'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 11 costituisce prova della qualifica artigiana di una impresa e condizione per l'applicazione, nei confronti dell'impresa e del suo titolare, di tutte le disposizioni legislative e amministrative, nonché dei contratti di lavoro, concernenti le imprese artigiane e i loro addetti.

Le agevolazioni disposte dallo Stato e dalle regioni per lo sviluppo e la tutela delle imprese artigiane si applicano con criteri preferenziali alle imprese aventi titolari muniti di titoli riconosciuti validi agli effetti di una particolare qualificazione professionale per l'esercizio del mestiere artigiano.

Il riconoscimento della validità dei titoli di particolare qualificazione artigiana viene effettuato sulla base delle determinazioni adottate dal comitato centrale per l'artigianato e, in assenza di tali determinazioni, dalla giunta regionale sentita la commissione regionale per l'artigianato.

Criteri preferenziali potranno anche essere adottati, con la procedura di cui al precedente comma, per le imprese artigiane interessate agli insediamenti produttivi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17, alle forme associative di cui alla successiva lettera *f*) e al programma operativo e finanziario di cui al terzo comma di detto articolo, con particolare riguardo per le imprese esercenti attività tradizionali o di carattere artistico.

#### ART. 15.

La commissione provinciale per l'artigianato, di cui al seguente articolo 17, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello della sua scadenza, effettua la revisione d'ufficio delle imprese iscritte all'albo.

Ai fini della revisione prevista dal comma precedente la commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli comuni, entro il 31 gennaio dello stesso anno, l'elenco delle imprese artigiane iscritte nell'albo che risultano esercenti la loro attività nei comuni stessi.

Il sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento dell'elenco, dispone gli accertamenti per l'acquisizione degli elementi necessari e comunica alla commissione le notizie raccolte per la conferma dell'iscrizione e della cancellazione delle singole imprese.

La commissione provinciale per l'artigianato dispone inoltre, in ogni tempo, la cancellazione d'ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 o la cessazione di attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 11 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità, purché il grado e la natura della invalidità siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento di ufficio effettuato ai sensi del precedente quarto comma.

La cancellazione ha decorrenza dalla data di deliberazione della commissione. Di essa viene data notizia dalla commissione stessa all'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ultimata, entro il termine perentorio del 30 settembre, la revisione di cui al primo comma del presente articolo, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per 30 giorni consecutivi all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### ART. 16.

Contro la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato relativa alla iscrizione di ufficio o alla mancata iscrizione o alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da parte del titolare dell'impresa interessata, alla commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 19, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo 12 e dal settimo comma dell'articolo 15.

Analogo ricorso può essere proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani:

a) avverso le iscrizioni di cui al precedente articolo 12 o le cancellazioni previste dal quarto comma del precedente articolo 15, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui rispettivamente al quinto comma dell'articolo 12 e al settimo comma dell'articolo 15;

b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di revisione dell'albo, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15.

La commissione regionale si pronuncia con decisione motivata sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente possono ricorrere al tribunale del luogo ove ha sede la commissione regionale per l'artigianato, entro 60 giorni dalla comunicazione, esclusivamente, il titolare dell'impresa interessata, o i suoi eredi legittimi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

Il tribunale può essere adito dall'interessato se la commissione non ha deciso nel termine previsto dal terzo comma.

Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, previa acquisizione del fascicolo sul quale è stata fondata la decisione della commissione regionale per l'artigianato.

Avverso la sentenza del tribunale possono proporre appello sia gli interessati, indicati nel precedente quarto comma, che il pubblico ministero, ai quali la decisione deve essere comunicata.

L'appello contro la sentenza del tribunale è proposto e deciso con l'osservanza delle forme stabilite per il procedimento avanti il tribunale.

Il ricorso del titolare dell'impresa interessata ha effetto sospensivo.

## CAPO VI

### COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO

#### ART. 17.

La commissione provinciale per l'artigianato, già istituita con l'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia funzionale, quale organismo rappresentativo degli interessi della categoria, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana.

Ad essa spettano anche compiti di preparazione ed attuazione della programmazione sociale ed economica per l'artigianato e di attuazione delle direttive regionali in materia di istruzione artigiana nelle botteghe-scuola.

La commissione oltre ad assolvere le funzioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 16:

a) esprime pareri, aventi carattere obbligatorio, agli organismi regionali e provinciali sia sui problemi generali economici, nei quali trovi inserimento l'artigianato, sia sui problemi specifici riguardanti tale settore;

b) esprime pareri obbligatori per la formazione del calendario delle manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e comunale in base al regio decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607;

c) esprime pareri obbligatori e formula proposte in materia di formazione ed aggior-

namento professionale; di assistenza tecnica, artistica e commerciale;

d) esprime pareri obbligatori e formula proposte sui problemi della programmazione economica e degli insediamenti produttivi interessanti l'artigianato;

e) promuove, sostiene ed attua iniziative intese a far conoscere, migliorare e sviluppare le attività artigiane, ai fini dell'incremento della produzione artigiana che meglio risponda alle caratteristiche ed alle esigenze locali;

f) promuove iniziative dirette allo sviluppo di forme di associazione economica rispondenti alle esigenze della produzione, del mercato e del credito nel settore artigiano;

g) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione, e l'andamento economico del settore;

h) applica le determinazioni adottate dal comitato centrale dell'artigianato o dalla giunta regionale in materia di riconoscimento dei titoli di cui alla lettera f) dell'articolo 5;

i) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi statali o regionali.

Ai fini dell'assolvimento delle funzioni indicate nel presente articolo, la commissione, tenuto conto dei criteri di massima indicati dalla commissione regionale per l'artigianato, predispone annualmente, entro il mese di luglio, un analitico programma operativo e finanziario per l'anno successivo.

Detto piano viene trasmesso, entro il mese di agosto, alla regione e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura perché gli organi competenti, dopo avere valutata la rispondenza agli interessi economici della provincia, provvedano ad adeguati stanziamenti nel rispettivo bilancio preventivo.

La commissione, ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, è sottoposta alla vigilanza della regione.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede a sue spese ad assicurare la sede della commissione.

I mezzi occorrenti alla commissione per il funzionamento e quelli necessari per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo, sono assicurati dalla regione.

La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento-tipo predisposto dal comitato centrale per l'artigianato o dalla commissione regionale.

ART. 18.

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del presidente della giunta regionale, avente carattere definitivo.

La commissione dura in carica quattro anni dalla data del decreto ed i suoi membri possono essere confermati.

Essa è composta:

a) da 9 imprenditori artigiani eletti, fra i titolari delle imprese artigiane iscritte nell'albo e nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, da un'assemblea di delegati della commissione eletti con le norme di cui all'articolo 40;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane esistenti nella provincia da almeno due anni alla data del manifesto di cui al successivo articolo 23, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse, su designazione delle organizzazioni nazionali o, in mancanza, delle organizzazioni regionali delle categorie artigiane. Qualora il rappresentante di cui alla precedente lettera b) faccia parte della commissione per altro titolo, quelli delle organizzazioni artigiane sono nominati in numero di cinque;

d) da un esperto su designazione di organismi od associazioni locali fra artigiani, aderenti ad organismi od associazioni operanti su scala nazionale, con finalità assistenziali e sociali;

e) da un rappresentante della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani scelto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri anche se con voto consultivo.

Il presidente e il vice presidente vengono eletti a maggioranza assoluta da tutti i componenti previsti dal precedente comma, con le norme di cui all'articolo 20.

Fanno parte inoltre della commissione a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

d) un rappresentante dell'Ente nazionale prevenzione infortuni;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale casse rurali e artigiane;



f) un piccolo imprenditore industriale su designazione delle relative organizzazioni sindacali di categoria, che risultino costituite ed operanti da almeno due anni alla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo articolo 40, nella provincia;

g) due lavoratori dipendenti da imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori e un lavoratore iscritto nel registro dei lavoratori a domicilio.

I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), devono essere residenti nella provincia.

I componenti di cui alle lettere a) e b) possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Per l'esame di particolari problemi, la commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, altri esperti sui problemi stessi (turismo, credito, formazione professionale, ecc.).

Per la validità della riunione della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo degli stessi componenti, in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione potrà essere indetta ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

## CAPO VII

### COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

#### ART. 19.

La commissione regionale per l'artigianato, già istituita dall'articolo 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni capoluogo di regione, ha personalità giuridica ed autonomia funzionale nell'organizzazione di diritto pubblico disciplinata per l'artigianato dalla presente legge, ed esercita il compito inderogabile della decisione, in via definitiva, sui ricorsi di cui al-

l'articolo 16 e quelli strettamente connessi alla qualifica artigiana. Gli altri compiti, di coordinamento, promozione e programmazione elencati nel presente articolo potranno essere determinati e integrati con leggi regionali:

a) coordinare sul piano regionale le attività e le iniziative delle commissioni provinciali per l'artigianato indicate nelle lettere c), e) ed f) dell'articolo 17, con particolare riguardo allo sviluppo ed alla tutela della produzione;

b) promuovere, sostenere ed attuare sul piano regionale iniziative intese a far conoscere, migliorare e sviluppare le attività artigiane;

c) svolgere sul piano regionale azione di coordinamento delle informazioni e documentazioni acquisite sulle attività artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato, elaborandone i risultati;

d) formulare osservazioni ed avanzare proposte agli organi della regione, a quelli della programmazione economica e delle attività turistiche, ai fini della valutazione del settore artigiano e del suo inserimento nei programmi e nelle attività economiche e sociali;

e) adottare le determinazioni di cui al terzo comma dell'articolo 14;

f) svolgere gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

Le spese per il funzionamento della commissione previste dal presente articolo sono a carico della regione.

Le spese per la sede della commissione regionale sono assicurate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, e ripartite tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

La commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento-tipo predisposto dal comitato centrale dell'artigianato.

#### ART. 20.

La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Essa è composta dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della

regione e da quattro rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale più rappresentative nell'ambito regionale con organizzazioni istituite da oltre due anni, alla data del manifesto di cui al successivo articolo 40.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno, a maggioranza degli stessi e con separate votazioni a scrutinio segreto, il presidente ed il vice presidente.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due componenti che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che ottiene il maggior suffragio o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Essi eleggono altresì, a maggioranza assoluta, tre esperti in materia giuridica. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. I tre esperti hanno diritto a voto e sono considerati ad ogni effetto componenti della commissione.

Fanno parte della commissione, inoltre, con voto consultivo, un rappresentante dell'Ente nazionale casse rurali ed artigiane, un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane, designati rispettivamente dall'Ente e dalla Cassa predetti, il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Per l'esame dei problemi di cui alle lettere a) e seguenti dell'articolo 19 la commissione può essere integrata nella sua composizione per invitare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, persone particolarmente esperte sui problemi stessi. Può essere altresì convocata e presieduta dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore preposto agli affari dell'artigianato.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

#### ART. 21.

Le commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della regione che può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle commissioni stesse.

Con decreto del presidente della giunta regionale è nominato un commissario straordinario rispettivamente nelle regioni e nelle province in cui non sia stata costituita la commissione regionale o la commissione provinciale per l'artigianato o le commissioni stesse vengano a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o diano luogo a gravi reiterate irregolarità.

Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione regionale o della commissione provinciale.

Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi.

Le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, in caso di necessità, possono disporre gli opportuni accertamenti, per mezzo di organi della pubblica amministrazione, o dei comuni, o di altri enti pubblici, sulla sussistenza dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese.

Sono applicabili alle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le cariche di componente delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono gratuite, fatta eccezione per le eventuali indennità stabilite per i rispettivi presidenti con provvedimento della giunta regionale.

L'organico del personale per le segreterie delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta delle commissioni stesse.

Con decreto del presidente della giunta regionale sono approvate le modalità per il distacco di personale di altri enti pubblici e determinate le modalità per il rimborso delle spese agli enti di provenienza.

## CAPO VIII

### COMITATO CENTRALE DELL'ARTIGIANATO

#### ART. 22.

Il comitato centrale dell'artigianato, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è organo tecnico consultivo e di coordinamento fra le am-

ministrazioni pubbliche, centrali e regionali, per l'attuazione delle deliberazioni adottate dal comitato stesso o dalle sue sezioni; con particolare riguardo agli indirizzi di programmazione economica e sociale in materia di artigianato.

Esso:

1) promuove tale azione di coordinamento per i problemi sottoposti al suo esame dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o dalle regioni, o dalle organizzazioni artigiane;

2) svolge attività di raccolta, documentazione e informazione circa le fonti legislative e statistiche sullo sviluppo dell'artigianato e delle minori imprese, in campo nazionale, regionale e internazionale;

3) esprime pareri obbligatori su ogni interpretazione dubbia della presente legge e vincolanti per le commissioni dell'artigianato, su questioni di carattere generale concernenti il riconoscimento della qualifica artigiana e su quelle particolari relative alla partecipazione manuale al lavoro con carattere di professionalità da parte del titolare dell'impresa e alle cognizioni tecniche che siano prescritte, per motivi di igiene, di sicurezza pubblica e di prevenzione degli infortuni, dallo Stato o dalle regioni, con carattere normativo per tutti gli esercenti una determinata attività economica;

4) determina i criteri preferenziali che, ai sensi del precedente articolo 14, devono essere applicati per la concessione delle agevolazioni alle imprese di artigiani muniti di titoli da riconoscere validi agli effetti di una particolare qualificazione professionale per l'esercizio del mestiere;

5) formula, di propria iniziativa, voti e proposte sui problemi interessanti il settore artigianale ed in particolare in materia di:

a) qualifica artigiana, per l'applicazione delle disposizioni di legge concernenti i diritti soggettivi degli artigiani e le agevolazioni per lo sviluppo delle imprese artigiane;

b) programmazione economica nazionale;

c) disciplina sovranazionale dell'artigianato;

d) costituzione, trasformazione e soppressione di enti con personalità di diritto pubblico, a carattere nazionale ed internazionale, che si propongono esclusivamente o prevalentemente l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane o l'orga-

nizzazione di manifestazioni fieristiche per i prodotti dell'artigianato;

e) credito, tributi, produzione e collocamento dei prodotti all'interno e all'estero;

f) assistenza e previdenza;

g) formazione professionale;

h) fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero, di carattere temporaneo e permanente;

6) provvede:

a) al coordinamento delle attività di rilevazione, da parte delle commissioni provinciali e regionali, dei necessari elementi ai fini della conoscenza della situazione e dell'andamento economico dell'artigianato italiano;

b) alla maggiore conoscenza, fra gli artigiani, degli studi di mercato, in campo nazionale ed estero, effettuati ai fini del collocamento dei prodotti artigiani, dandone periodiche informazioni alle commissioni provinciali e regionali e alle organizzazioni artigiane;

7) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

Il comitato centrale dell'artigianato è convocato in seduta plenaria almeno due volte l'anno.

Sono istituite, in seno al comitato centrale dell'artigianato, le seguenti sezioni, con competenza nelle materie per ciascuna indicate:

sezione prima: qualifica artigiana e rapporti con le regioni;

sezione seconda: assistenza, previdenza e formazione tecnico-professionale;

sezione terza: credito, tributi, produzione e collocamento dei prodotti dell'artigianato all'interno e all'estero;

sezione quarta, assistenza tecnica, economica ed artistica; cooperative e consorzi.

Il comitato centrale dell'artigianato e le sue sezioni possono chiedere, ove ne ravvisino l'opportunità, l'istituzione di gruppi di lavoro, da nominarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo studio preventivo e le conseguenti proposte su specifiche questioni riguardanti l'artigianato.

Ai lavori dei suddetti gruppi di studio possono essere chiamati, oltre che i componenti il comitato, anche funzionari dello Stato e persone particolarmente esperte, estranee al comitato stesso.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato disciplina con norme regolamentari, da approvarsi con la mag-

gioranza assoluta dei componenti, il proprio funzionamento, quello delle sezioni ed i rapporti di queste con il comitato stesso.

Con la stessa procedura e con la stessa maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere modificate a richiesta di un quarto dei componenti.

#### ART. 23.

Il comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede. Esso dura in carica quattro anni ed è composto:

a) da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un Sottosegretario di Stato al Ministero per l'attuazione dell'ordinamento regionale;

b) dagli assessori regionali preposti agli affari dell'artigianato;

c) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

d) da otto rappresentanti delle organizzazioni nazionali dell'artigianato a carattere nazionale;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

g) da un direttore generale per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero, del lavoro e previdenza sociale, del turismo e spettacolo;

h) dal presidente dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

i) dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

l) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

m) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

n) dal presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

o) dal presidente dell'Ente nazionale prevenzione infortuni;

p) da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana e da un rappresentante dell'Ente nazionale casse rurali e artigiane;

q) da quattro esperti.

Per l'esame di particolari problemi, il presidente del comitato può invitare a partecipare ai lavori del comitato stesso e delle sue sezioni altri rappresentanti della pubblica amministrazione ed esperti nei problemi da trattare.

Il comitato centrale dell'artigianato e le sue sezioni sono presieduti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del comitato eleggono nel proprio seno quattro vicepresidenti.

I componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *p*) e *q*) possono essere confermati.

I componenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), possono farsi sostituire da un proprio delegato alle singole riunioni.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono nominati un segretario e quattro vicesegretari per i lavori del comitato centrale dell'artigianato, delle sue sezioni e dei gruppi di lavoro.

Il personale comunque occorrente per il funzionamento della segreteria del comitato può essere distaccato dagli uffici delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici esistenti per l'artigianato e collocato fuori ruolo con apposito provvedimento promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La segreteria del comitato risponde direttamente al Ministro per l'esecuzione di tutte le delibere adottate dal comitato e dalle sue sezioni e per gli adempimenti connessi all'attività di informazione e di collegamento con le regioni. Essa costituisce ufficio autonomo per l'attuazione di tutte le delibere del comitato e di tutti i provvedimenti relativi.

#### ART. 24.

Ai componenti il comitato centrale dell'artigianato e delle sezioni, nonché a quelli dei gruppi di lavoro, ai rappresentanti ed agli esperti previsti dal secondo comma del precedente articolo 23, al segretario ed ai vice segretari spettano gettoni di presenza nella misura prevista con legge dello Stato.

I componenti e gli esperti del comitato che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali con qualifica di dirigente superiore per l'intervento alle adunanze del comitato, delle sezioni, dei gruppi di lavoro, nonché per gli



incarichi di missione a loro conferiti in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del comitato stesso.

ART. 25.

Alle spese per il funzionamento del comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni si provvede a carico degli stanziamenti corrispondenti ai capitoli n. 1251 e n. 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IX

ISTRUZIONE ARTIGIANA  
E BOTTEGA-SCUOLA

ART. 26.

Il riconoscimento della bottega-scuola e il conferimento del titolo di maestro artigiano è disciplinato dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla presente legge allo scopo di integrare le norme in vigore per l'apprendistato, per l'istruzione scolastica obbligatoria e per l'istruzione facoltativa tecnica ed artistica, nel quadro di iniziative intese a realizzare, per i lavoratori dell'artigianato, autonomi e dipendenti, l'istruzione teorica, pratica ed artistica occorrente per l'esercizio dei mestieri in forma autonoma e con le caratteristiche di attività imprenditoriale.

Presupposti necessari dell'istruzione artigiana sono:

- a) la completa osservanza delle norme vigenti per l'apprendistato artigiano;
- b) la completa osservanza delle prescrizioni per l'istruzione obbligatoria;
- c) il riconoscimento e il funzionamento della bottega-scuola;
- d) il conferimento del titolo di maestro artigiano quale imprenditore e responsabile del funzionamento della bottega-scuola.

ART. 27.

È considerata bottega-scuola l'impresa artigiana iscritta nell'albo provinciale che, adeguatamente fornita di locali, servizi ed attrez-

zatura tecnica e diretta, inoltre, da un maestro artigiano, risulta idonea per la specifica formazione professionale di apprendisti e lavoratori dell'artigianato.

Al fine del riconoscimento di tale idoneità è prescritto il preventivo parere tecnico degli uffici competenti per l'applicazione delle norme sull'apprendistato, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e delle malattie causate da carenze ambientali.

È prescritta altresì l'osservanza delle altre norme, igieniche e sanitarie, che siano rese obbligatorie per le pubbliche scuole.

#### ART. 28.

Il riconoscimento di bottega-scuola è riservato a laboratori appositamente allestiti, per l'esercizio e l'insegnamento di uno o più mestieri da:

- a) imprenditori artigiani;
- b) da consorzi comunque costituiti fra imprese artigiane per attività ausiliarie occorrenti alle imprese consorziate nell'esercizio delle loro attività principali.

### CAPO X

#### MAESTRO ARTIGIANO

#### ART. 29.

È istituito il titolo nazionale di « maestro artigiano » che, agli effetti della presente legge, può essere conferito unicamente ai titolari di imprese iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane, i quali nell'esercizio di almeno 10 anni di uno dei mestieri determinati dalla regione che presentino particolare interesse artistico o richiedano specifiche cognizioni tecniche, abbiano dimostrato di possedere un elevato grado di capacità professionale ed abbiano compiuto il 35° anno di età.

Il titolo può essere anche conferito ai soci di impresa artigiana costituita in forma societaria. Esso non può essere conferito a titolari di imprese artigiane che abbiano subito condanna penale per delitti contro la moralità e il buon costume o per delitti compiuti a scopo di lucro.

La funzione di maestro artigiano è revocata dall'assessore regionale competente, per

gli stessi motivi. Può essere revocata, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, nei riguardi di maestri artigiani che abbiano dimostrato negligenza nell'insegnamento o violato in modo grave i propri doveri nei riguardi degli apprendisti.

**ART. 30.**

La capacità professionale di cui all'articolo precedente può essere desunta dal possesso di diplomi di istituti tecnici e professionali ovvero provata mediante esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione costituita con le modalità di cui all'articolo seguente.

La capacità professionale può essere eccezionalmente desunta, a giudizio insindacabile di detta commissione, dal conseguimento di premi in mostre, esposizioni, concorsi regionali, nazionali ed internazionali, da lodevole e rinomato insegnamento svolto in scuole pubbliche, dall'esecuzione di saggi di lavoro, da specifica e notoria competenza, perizia, preparazione e svolgimento dell'insegnamento professionale da parte dell'interessato.

In tal caso il titolo è conferito dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore da lui delegato.

**ART. 31.**

È in ogni caso prescritto l'esame teorico-pratico per il conferimento del titolo di maestro artigiano ai fini dell'addestramento e dell'insegnamento dei giovani dediti ai mestieri che comportano particolari responsabilità verso i terzi.

L'elenco di tali mestieri è determinato con decreto del presidente della giunta.

**ART. 32.**

La commissione per l'esame teorico-pratico richiesto per il conferimento del titolo di maestro artigiano è costituita, per ciascuna provincia, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della giunta medesima, da:

a) un rappresentante dell'assessore regionale per l'artigianato, che assume le funzioni di presidente;

b) un esperto, scelto fra insegnanti di materie tecniche negli istituti o centri di istruzione professionale, designato dall'assessorato all'industria, al commercio e all'artigianato;

c) due maestri artigiani, iscritti nell'albo di cui all'articolo 14 che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia;

d) un esperto designato dalle organizzazioni provinciali dei lavoratori.

ART. 33.

L'esame teorico-pratico consiste:

a) in una prova orale su nozioni tecnologiche, di cultura generale, di educazione civica e di amministrazione aziendale;

b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

I programmi di esame, per ciascun mestiere, sono approvati dall'assessore all'artigianato, su proposta della commissione regionale per l'artigianato.

ART. 34.

I titoli specifici, quali diplomi, patenti od altri certificati, che abilitino all'esercizio di attività ausiliarie delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di generatore di vapore o simili, all'installazione di ascensori e montacarichi, esonerano dall'esame di cui al precedente articolo 33.

ART. 35.

L'albo dei maestri artigiani è pubblico ed è tenuto in ogni provincia dalla commissione provinciale per l'artigianato.

Con il conferimento del titolo di maestro artigiano, l'iscrizione nell'albo dei maestri artigiani è disposta dalla commissione provinciale dell'artigianato, su domanda dell'interessato, e deve essere espressamente menzionata nel certificato di iscrizione dell'impresa, di cui egli è titolare, nell'albo di cui all'articolo 11 della presente legge.

Contro il mancato conferimento del titolo, il richiedente può ricorrere al presidente della giunta regionale, che provvede in via definitiva.

La funzione di maestro artigiano è revocata in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per il conferimento.

ART. 36.

Il titolo di maestro artigiano, valido agli effetti nazionali, viene conferito, con decreto del presidente della giunta regionale su proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato e su conforme parere della giunta, con le norme di cui agli articoli precedenti.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge il titolo può essere rilasciato anche agli artigiani che abbiano compiuto 35 anni di età ed abbiano esercitato il mestiere per almeno 5 anni.

ART. 37.

L'uso del titolo di maestro artigiano è inibito a chiunque non sia iscritto nell'albo di cui all'articolo 35.

CAPO XI

APPRENDISTI DELLE BOTTEGHE-SCUOLA

ART. 38.

Le retribuzioni dovute agli apprendisti delle botteghe-scuola per le ore dedicate all'insegnamento complementare, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, o per disposizione dei contratti collettivi di lavoro, sono a carico di un « fondo regionale per l'istruzione artigiana », istituito dalla regione, a carico del quale possono essere concessi premi di incoraggiamento agli apprendisti particolarmente meritevoli, il rimborso ai maestri artigiani delle spese per impiego di materie prime da parte degli apprendisti nel primo anno di frequenza della bottega-scuola, nonché l'importo dovuto dal maestro artigiano per imposte sulla quota di maggior reddito, effettivo o presunto, ricavato dalla collaborazione degli apprendisti nella organizzazione del lavoro aziendale.

Sugli attestati di idoneità e profitto rilasciati secondo le norme sull'apprendistato agli apprendisti delle botteghe-scuola dovrà essere fatta anche espressa menzione della presente legge.

ART. 39.

A carico del fondo predetto possono altresì essere sostenute spese o concessi contributi per l'assistenza agli apprendisti delle botteghe-

scuola, relativamente al loro mantenimento a convitto durante il ciclo informativo, in istituti gestiti da enti pubblici e da enti privati che offrono garanzie di serietà e di esperienza; al rimborso delle loro spese di viaggio per accedere alla bottega-scuola; alla fornitura di corredo necessario per la partecipazione a determinate lavorazioni ed ai corsi complementari; alla concessione di sussidi per gli apprendisti più bisognosi; all'opera di propaganda e alle iniziative di studio e di indagine.

## CAPO XII

### ELEZIONI ED ORGANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

#### ART. 40.

Le operazioni per l'elezione dei delegati all'assemblea generale della commissione provinciale per l'artigianato prevista dagli articoli 18, lettera a), 41 e 42 della presente legge saranno svolte secondo il calendario di adempimenti deliberato dal comitato centrale dell'artigianato per tutte le regioni.

In ciascuna regione il presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale dell'artigianato, determina con proprio decreto il calendario regionale di dette operazioni e dispone la pubblicazione di apposito manifesto. Nel manifesto devono essere indicati il termine ed il luogo per il deposito delle liste dei candidati di cui al successivo articolo 42, primo comma.

Egli provvede:

a) alla nomina di una commissione elettorale composta da un giudice di tribunale, che la presiede, designato dal presidente del tribunale competente per territorio, da un rappresentante della regione, dal rappresentante degli artigiani nella giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, con funzioni consultive, dal segretario della commissione provinciale per l'artigianato;

b) fissa i termini e le modalità per la presentazione alla predetta commissione elettorale, delle liste di candidati alla carica elettiva di componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché i termini e le modalità per la presentazione dei ricorsi in materia elettorale al presidente della giunta

regionale o, per sua delega, all'assessore regionale preposto agli affari per l'artigianato.

Fermo restando il periodo di tempo entro il quale dovranno essere svolte le operazioni elettorali, potranno essere fissate con legge regionale:

le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei delegati all'assemblea generale;

la costituzione dei seggi;

il numero degli elettori richiesto per ogni delegato;

le modalità per la successiva elezione dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato;

il numero dei componenti elettivi della commissione stessa con l'osservanza del principio della maggioranza di detti componenti elettivi rispetto agli altri componenti della commissione e della nomina del presidente della commissione fra i membri eletti dall'assemblea generale;

il conferimento di attribuzioni all'assemblea generale dei delegati della commissione, in ordine alla sostituzione dei componenti elettivi della commissione che cessino di far parte della commissione stessa durante il quadriennio di carica di questa;

il conferimento alla stessa assemblea di compiti relativamente alla discussione annuale di un programma di sviluppo tecnico, economico e professionale dell'artigianato.

Le necessarie determinazioni previste dal presente articolo e dal seguente, per le quali non siano stati adottati i provvedimenti attribuiti alla competenza legislativa delle regioni, rientrano nella competenza amministrativa delle regioni stesse e sono coordinate dal comitato centrale dell'artigianato.

#### ART. 41.

Sono elettori dei delegati i titolari di imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale fino alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni.

Qualora l'impresa sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, sono elettori tutti i soci che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) della presente legge.

Sono eleggibili gli elettori che siano anche iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I certificati elettorali sono consegnati, a cura delle competenti amministrazioni comunali e con onere a carico della commissione provinciale per l'artigianato, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa entro il quin-

to giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Le assemblee locali funzionanti quali sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.

Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, un presidente per ciascuna assemblea locale scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli enti locali.

Egli pubblica altresì un manifesto, da affiggere per almeno 15 giorni negli albi dei comuni della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni, che hanno inizio alle ore 8 e termine alle 22 del medesimo giorno;

b) la sede delle sezioni elettorali;

c) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi albi dei comuni e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura fino al giorno delle votazioni.

Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate. Ad essi spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali.

Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'artigianato, che decide in via definitiva entro 5 giorni dalla sua presentazione, avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l'albo provinciale al 31 dicembre dell'anno antecedente quello delle elezioni. La decisione con la quale si riconosce il diritto elettorale sostituisce l'iscrizione nelle liste degli elettori.

Il corpo elettorale della provincia è ripartito dalla commissione provinciale per l'artigianato in assemblee locali quali sezioni elettorali. In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa.

Qualora da parte della commissione provinciale per l'artigianato o del suo presidente non si provveda al compimento degli atti o delle operazioni elettorali ad essi demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il presidente della giunta regionale, o, per sua delega, l'assessore regionale preposto all'artigianato nomina, nei cinque giorni succes-



sivi, un commissario che li sostituisce in tutti gli adempimenti relativi.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale.

I delegati sono eletti in ragione di un delegato per il numero di elettori dato dal quoziente che risulta al seguente comma.

Il numero dei delegati per provincia non può essere inferiore a 30, nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti, né superiore a 60, con il seguente criterio di proporzionalità:

- 30 delegati fino a 10.000 elettori;
- 35 delegati da 10.001 a 20.000 elettori;
- 40 delegati da 20.001 a 30.000 elettori;
- 45 delegati da 30.001 a 40.000 elettori;
- 50 delegati da 40.001 a 50.000 elettori;
- 55 delegati da 50.001 a 60.000 elettori;
- 60 delegati oltre 60.000 elettori.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

La commissione elettorale di cui all'articolo 40, lettera *a*), entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per riassumere i voti delle assemblee locali e per proclamare gli eletti all'assemblea generale dei delegati.

L'assemblea generale dei delegati, convocata dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, e presieduta dal più anziano degli eletti, elegge i rappresentanti delle imprese iscritte nell'albo provinciale da nominare componenti della commissione provinciale ai sensi dell'articolo 18. Ciascun delegato vota per non più dei due terzi dei nominativi da eleggere, scelti anche da liste diverse, fra quelle di cui al successivo articolo 42. Il voto è personale, libero e segreto.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea generale dei delegati e il presidente della commissione elettorale di cui all'articolo 40, lettera *a*), proclamano gli eletti e ne danno comunicazione al presidente della giunta regionale.

#### ART. 42.

Il deposito delle liste dei candidati alla carica elettiva di componente della commissione provinciale per l'artigianato deve avvenire

nire presso la segreteria della commissione elettorale di cui all'articolo 40, lettera a), che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del tredicesimo giorno anteriore a quello fissato per la convocazione dell'assemblea generale dei delegati.

Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di dodici e non meno di nove nominativi, devono essere presentate da almeno 100 elettori, nelle province aventi fino a 5.000 imprese artigiane iscritte nell'albo, da almeno 150 elettori nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte nell'albo, e da almeno 250 elettori nelle altre province.

Il numero dei presentatori non può superare di oltre la metà le cifre anzidette.

La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli, purché in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati.

La persona che ha provveduto al deposito di una lista dei candidati può ricavare a proprie spese copia delle liste degli elettori distinti per sezioni.

Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato o dal conciliatore, oppure dal segretario comunale o da un notaio.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Non sono ammessi contrassegni di lista.

La commissione elettorale di cui all'articolo 40, lettera a), provvede, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito delle liste, alla verifica di queste, respingendo le liste che non presentano i requisiti indicati dal precedente articolo 41, salvo che non si tratti di errori od omissioni puramente formali. In tale ipotesi la commissione, sentita la persona che ha depositato la lista, la invita a provvedere alla regolarizzazione della lista stessa entro il termine perentorio di due giorni.

Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Chiunque, contrariamente alla disposizione di cui al quinto comma del presente articolo, rifiuta di far prendere copia delle liste degli

elettori è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Nel giorno stabilito per la elezione è vietata ogni forma di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico. Chiunque non osserva tale divieto è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Agli effetti della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 86 a 100 del Capo IX del testo unico sopracitato con la riduzione di un terzo delle relative pene.

#### ART. 43.

L'assemblea generale della commissione provinciale per l'artigianato, costituita dai delegati eletti secondo le norme del precedente articolo 41, è organo elettivo della commissione e rappresentativo di tutte le categorie artigiane della provincia nella organizzazione pubblicistica del settore. Viene eletta ogni quattro anni e si riunisce di regola due volte all'anno e in via straordinaria quando lo richieda la commissione provinciale o un terzo dei membri della commissione stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Se l'assemblea non può avere luogo in prima convocazione per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno, e dopo almeno un'ora dalla prima, delibera sugli stessi oggetti qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea generale ha i seguenti compiti:

approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo della commissione per l'esercizio seguente e il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro tre mesi dalla chiusura;

eleggere, con votazione diretta e segreta, i componenti della commissione, nel numero e secondo le modalità fissate dalla presente legge, ove non sia diversamente disposto con legge regionale;

eleggere, con votazione diretta e segreta, due componenti effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci della commissione provinciale;

gli altri compiti attribuiti dalla presente legge o da legge regionale.

### CAPO XIII

#### CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO

##### ART. 44.

Per il controllo sulla gestione della commissione provinciale per l'artigianato, salva la vigilanza della regione ai sensi dell'articolo 21, è costituito, con provvedimento del presidente della giunta regionale, un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal presidente della giunta, e due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea generale della commissione.

Per il controllo sulla gestione della commissione regionale per l'artigianato è costituito un collegio sindacale con provvedimento del presidente della giunta regionale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal presidente della giunta, e due effettivi e due supplenti eletti dalla commissione regionale.

I sindaci esercitano la loro funzione secondo le norme del codice civile, con l'obbligo di trasmettere copia dei loro verbali al presidente della giunta regionale.

I sindaci della commissione provinciale partecipano alle riunioni dell'assemblea generale e a tutte quelle della commissione provinciale che concernono le entrate e le spese per il funzionamento della commissione stessa.

I sindaci della commissione regionale partecipano alle riunioni indette per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere b), c), d), e) dell'articolo 19.

### CAPO XIV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### ART. 45.

Ai titolari di imprese individuali e alle imprese costituite sotto forma di società, anche di fatto, i cui soci siano il coniuge e i parenti entro il secondo grado, iscritte nell'albo, non

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono applicabili le norme di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile. Se sono dichiarati falliti, essi non sono punibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

## ART. 46.

Il riconoscimento della qualifica artigiana effettuato nei riguardi delle imprese e dei loro titolari ai sensi della presente legge è valido a tutti gli effetti sul territorio della Repubblica, per l'applicazione delle norme emanate dallo Stato e dalle regioni ai fini della tutela e dello sviluppo dell'artigianato.

Esso è valido, altresì, agli effetti delle norme tributarie riguardanti il trattamento delle imprese minori e agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie per gli artigiani ed i loro familiari.

## ART. 47.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

## ART. 48.

La presente legge che con apposite norme delega alla potestà legislativa regionale la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'artigianato e dell'istruzione artigiana, e alla esclusiva competenza amministrativa regionale le stesse materie, salva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, per quanto risulta riservato alla legislazione statale, si applica alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario, ferme restando in ogni caso le altre competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

## ART. 49.

Sono abrogati la legge 25 luglio 1956, n. 860, i decreti del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 e 8 giugno 1964, n. 537, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ALLEGATO 1.

ELENCO DEI MESTIERI ARTISTICI,  
TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I. — *Abbigliamento esclusivamente su misura.*

Figurinisti e modellisti;  
Modisterie (esclusivamente su commissioni);  
Pellicciai su misura;  
Sartorie su misura;  
Calzolerie su misura.

II. — *Cuoio e tappezzeria.*

Bulinatori del cuoio;  
Decoratori del cuoio;  
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano;  
Fabbricanti di oggetti in pergamena;  
Limatori del cuoio;  
Lucidatori a mano di pelli;  
Pellettieri artistici;  
Pirografi;  
Sbalzatori del cuoio;  
Sellai;  
Stampatori del cuoio con presse a mano;  
Tappezzieri in carta, in stoffa e materie plastiche;  
Tappezzieri in cuoio.

III. — *Decorazioni.*

Addobbatori;  
Apparatori;  
Decoratori con fiori.

IV. — *Fotografia e riproduzione disegni.*

Acquefortisti (riproduttori);  
Litografisti (riproduttori);  
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);  
Ritoccatore;  
Scenografi (pittori);  
Xilografi (riproduttori).

V. — *Legno.*

Doratori;  
Laccatori;  
Lucidatori;  
Intagliatori;  
Intarsiatori;  
Traforisti;  
Scultori;  
Stipettai.

VI. — *Metalli comuni.*

Arrotini;  
Chiavaioli;  
Damaschinatori;  
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti;  
Fonditori di oggetti d'arte;  
Lavorazione del ferro battuto;  
Magnani;  
Modellatori;  
Modellisti meccanici;  
Ramai e calderai (lavorazione a mano);  
Sbalzatori;  
Sciabolai;  
Traforatori artistici.

VII. — *Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini.*

Argentieri e orafi (lavorazione essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano;  
Cammeisti;  
Cesellatori;  
Filignanisti;  
Incisori di metalli e pietre dure;  
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava;

Miniaturisti;  
Smaltatori d'arte.

VIII. — *Restauro.*

Antiquari restauratori;  
Copisti di galleria;  
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche;  
Restauratori del dipinto;  
Restauratori del mobile;  
Restauratori del mosaico;  
Restauratori della statuaria;  
Restauratori di vetrate artistiche;  
Restauratori di tappeti.

IX. — *Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini.*

Acconciatori;  
Barbieri;  
Lavoranti in capelli;  
Parrucchieri per uomo;  
Parrucchieri per signora;  
Parrucchieri misti;  
Truccatori.

X. — *Strumenti musicali.*

Fabbricanti di arpe;  
Fabbricanti di strumenti a fiato in legno;  
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico;  
Organai;  
Fonderie di campane.

XI. — *Tessitura, ricamo ed affini.*

Arazzieri;  
Coltronieri;  
Disegnatori tessili;  
Materassai;  
Merlettaie a mano;  
Ricamatrici a mano;  
Tessitori a mano;  
Tessitori a mano di tappeti;  
Trapuntai a mano.

XII. — *Vetro, ceramica, pietra ed affini.*

Applicatori di vetri;  
Ceramisti d'arte;  
Decoratori di vetri;  
Fabbricanti di grès (artistici);  
Figurinaisti in argilla, gesso e cartapesta;  
Formatori statuisti;  
Fabbricanti di perle a lume con fiamma;  
Fabbricanti di terracotte artistiche;  
Incisori di vetri;  
Infilatrici di perle;  
Maiolicai (artistici);  
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi);  
Piombatori di vetri;  
Scultori in marmo o altre pietre.

XIII. — *Varie.*

Lavorazione a mano di canestri e cesti;  
Rilegatura artistica di libri.